

Problemi giurisdizionali in Internet: spunti di dottrina e giurisprudenza negli USA

Italian Music Conference - IMC 2001

"La musica in rete: morte o rinascita del diritto d'autore?"

Riccione, 18 giugno 2001

Atti del convegno a cura dell'Avv. Deborah De Angelis

"Problemi giurisdizionali in Internet: spunti di dottrina e giurisprudenza negli USA".

Avv. Marco R. Provvidera, esperto di diritto di Internet e patrocinante nello Stato di New York-USA.

Il tema del mio intervento, ossia la giurisdizione in Internet - argomento questo di assoluta portata generale, essendo di principale importanza per tutti i fruitori di questo nuovo media - tratterà in particolar modo dell'esperienza giuridica negli Stati Uniti d'America, grazie al fatto che svolgo la mia professione di avvocato a New York, ed ho quindi approfittato di questo studio per raccontare cosa sta succedendo in America e quali sono gli ultimi sviluppi.

Il diritto di Internet, come noto, è nato in America. Quasi trenta anni fa, il Pentagono convocava i maggiori esperti informatici del Paese e delle varie università per cercare una soluzione alla necessità di coordinamento "in rete", in tempo reale, delle varie banche-dati del sistema difensivo Usa. Una risposta alle esigenze logistiche della rete difensiva del Pentagono stesso.

Oggi Internet, con i suoi 90 milioni di utenti nel mondo, costituisce uno dei problemi di regolamentazione più complessi ed appassionanti che le società sviluppate si trovano a dovere affrontare.

Il diritto di Internet, sebbene ancora 'in fieri', almeno negli Usa, lungi dall'essere un diritto che sta muovendo i primi passi, costituisce oggi una branca complessa ed entusiasmante dell'esperienza giuridica contemporanea.

Certamente il gruppo di esperti di informatica, convocati allora dal Pentagono, non avrebbero mai potuto immaginare che i propri sforzi avrebbero dato vita al più importante sviluppo nella comunicazione umana del nostro tempo.

In America, le decisioni delle Corti di Giustizia hanno sovente un'importanza cruciale, spesso superiore ai provvedimenti legislativi, nel modellare e calibrare l'impatto dei fenomeni e delle tendenze sociali. Ecco perché l'oggetto di questo intervento è un aggiornamento sulle tendenze in atto nelle decisioni delle Corti americane sul problema giurisdizionale e sul loro retroterra teorico. Risale al luglio del 2000 la pubblicazione del primo studio comprensivo in materia di giurisdizione, elaborato da parte dell'American Bar Association - l'associazione degli operatori del diritto negli Usa - che con i suoi più di 400.000 membri costituisce la maggiore associazione professionale nel mondo. Lo studio, dal titolo "Achieving Legal and Business Order in Cyberspace: A Report on Jurisdiction Issues Created by the Internet", al quale queste note sono largamente debitrice, costituisce la messa a punto sui problemi giurisdizionali.

Il 19 marzo del 1997, la Corte Suprema degli Stati Uniti si riuniva per decidere in merito ad una delle leggi più discusse dell'era di Internet, ossia il "Communication Decency Act".

L'indomani, il New York Times pubblicava un editoriale dal titolo "Di chi è la giurisdizione in Internet?" (On the Internet, Whose Jurisdiction is it?).

È questa la problematica fondamentale. Ci si chiede, infatti, se l'attività nel Cyberspace rappresenterà la fine del controllo dello Stato-Nazione, visto che chiaramente i confini fisici, tradizionali e territoriali non sono più applicabili dinanzi alla nuova tecnologia.

La rete informatica globale è cieca nei confronti dei confini terrestri, che tradizionalmente hanno dettato i principi di giurisdizione legale e non vi è nulla che rassomigli ad una forma di consenso fra gli Stati del mondo riguardo a che cosa possa o meno circolare fra essi.

Ma è anche vero che le Corti di giustizia, nelle loro pratiche giornaliere, non possono trascurare che gli operatori economici, le imprese, i privati cittadini ed, infine, per legarci al tema specifico di questo convegno, i detentori e fruitori della proprietà intellettuale devono fare i conti veloci con la nuova realtà.

Quando parliamo di "giurisdizione" ci riferiamo esattamente al concetto tradizionale del "potere" riconosciuto dalla legge ad un determinato tribunale di giudicare una specifica causa e di applicare le specifiche norme giuridiche che formano il quadro normativo all'interno dello spazio geografico assegnato alla competenza territoriale di questo tribunale.

La giurisprudenza nordamericana distingue la "giurisdizione sulla materia" - subject matter jurisdiction - e "giurisdizione sulla persona del convenuto" - personal jurisdiction -, ossia la giurisdizione di colui che è chiamato in giudizio.

Quest'ultima è fondata chiaramente su di una serie di collegamenti intercorrenti tra l'individuo e l'area geografica che ricade sotto la giurisdizione della corte competente per territorio.

Il primo criterio di collegamento che viene in mente a tutti è la residenza del convenuto, ma ci si rende subito conto che non ci si può limitare a convenire in giudizio solo il residente di un territorio.

Nei vari Stati dell'America esistono delle regole che prevedono una cosiddetta "giurisdizione a distanza", in base alle quali è permesso di convenire in giudizio anche il residente di un altro Stato.

I criteri per assoggettare il non-residente alla giurisdizione personale devono comunque rispettare i principi costituzionali generali e cioè il "principio di legalità" - due process - stabilito dal IV e XVI emendamento della Costituzione americana ed il principio di giustizia sostanziale - fairness -. È quindi necessario che, secondo l'interpretazione della Corte Suprema, colui che sia stato convenuto dinanzi ad un determinato tribunale senza esserne residente, abbia o abbia avuto contatti sostanziali con la giurisdizione a cui l'attore intende sottoporlo. Nel caso in cui questi 'contatti', siano stati 'continui e sistematici', quindi non occasionali, si potrà esperire il tentativo di assoggettare il non residente alla cosiddetta "giurisdizione generale", secondo la ratio per cui il convenuto deve aspettarsi di poter essere chiamato a rispondere di qualsiasi reclamo nell'ambito del foro in cui abbia instaurato tali contatti contraddistinti dal carattere della continuità e sistematicità.

Nella maggior parte dei casi, però, le situazioni di collegamento riguardano 'contatti minimi ed occasionali' con la giurisdizione di un territorio in cui non si sia residenti, pertanto, si applica la cosiddetta "giurisdizione personale specifica".

I criteri che fondano questa giurisdizione sono tre: 1) la persona non residente dirige intenzionalmente o conclude transazioni con il foro o con un residente del medesimo; 2) la controversia sorge o è connessa con l'attività del convenuto all'interno del foro; 3) l'esercizio della giurisdizione sulla persona di tale convenuto risulta conforme a sostanziale giustizia, e risponde, quindi, a criteri di ragionevolezza.

Quello che si deduce da queste considerazioni, che è, poi, la tendenza delle Corti degli Stati Uniti, è l'elemento della "prevedibilità"; colui che è convenuto dinanzi ad un tribunale deve aspettarsi di dover rispondere al tribunale di quella giurisdizione, nell'ambito della quale ha intrattenuto dei rapporti o svolto delle attività.

Naturalmente la giurisdizione può essere anche decisa per accordo tra le parti, mediante l'apposizione, nel contratto di Internet o di cyberspazio, di una clausola di selezione di foro, clausola che sarà onorata in quasi tutte le giurisdizioni del mondo, purché risponda a criteri di ragionevolezza e di non vessazione sulla parte economicamente più debole.

Si deduce da questi principi che la convinzione, che molti fruitori hanno, non solo su Internet, ma anche nel mondo reale, di non poter essere giudicati da una Corte che non sia del proprio Paese, è un'impressione errata!

In particolare negli Usa, la legge federale prevede espressamente questa possibilità, soggetta alle regole che abbiamo appena elencato. Infatti le varie convenzioni ed il "Foreign Money Judgments Recognition Act" consentono la registrazione e l'esecuzione di sentenze legittimamente emesse in altro Paese.

Volendo di proposito evitare spunti comparatistici, vorrei solo ricordare che, per ciò che concerne l'Europa, la giurisprudenza delle Corti, in materia di giurisdizione civile e commerciale, si ispira principalmente ai trattati ed alle convenzioni esistenti, soprattutto nell'area della Unione Europea. In particolare, nel caso di transazioni su Internet, sembrano tuttora applicabili, pur con i limiti evidenziati dalle nuove tecnologie, la Convenzione di Bruxelles sulla Giurisdizione e sull'Esecuzione dei giudicati civili e commerciali e la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Concludendo, vorrei fare un breve accenno alla materia della giurisdizione sull'illecito penale commesso in Internet.

Il diritto penale è, infatti, un'area in cui tradizionalmente le diverse nazioni hanno mostrato estrema riluttanza a spogliarsi delle proprie prerogative giurisdizionali viste, in questo settore, come espressione diretta e fondante la sovranità nazionale.

Mentre, all'interno delle rispettive giurisdizioni, anche nelle fattispecie di illecito penale commesse on line sono applicabili e applicate le norme sanzionatorie esistenti, la natura stessa della nuova tecnologia, che come abbiamo avuto modo di vedere, sfugge all'apposizione di confini territoriali certi, rende estremamente ardua la persecuzione internazionale dei reati medesimi, in assenza di trattati e convenzioni che impegnino i vari Paesi alla stretta cooperazione reciproca.

L'unica soluzione, quindi è la volontà di cooperazione tra gli Stati per reprimere l'illecito penale in rete.

Domanda dal pubblico - Tony Humphreis, dj, produttore discografico Yellorange-New Jersey, USA": "Le leggi di cui ha parlato sono le stesse che si applicano al settore delle emittenti televisive?"

Avv. Provvidera: "Si è tentato di porre un'analogia tra Internet ed il settore televisivo, ma tale interpretazione è stata completamente respinta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Secondo la decisione giurisprudenziale, Internet, considerato come un nuovo media, richiede una legislazione completamente dettata ad hoc."

Moderatore Avv. De Angelis: "Ringrazio il collega Provvidera per l'interessante relazione che ci ha presentato e spero che in futuro vorrà essere il nostro corrispondente dallo Stato di New York, per continuare ad aggiornarci sui futuri sviluppi in questo campo. Ciò anche in considerazione della riscontrata tendenza europea a seguire un fenomeno di "americanizzazione del diritto", come, ad esempio, di recente è accaduto con la L.518/92, in ambito di tutela del software, ove la tradizione della "teoria dualistica" del diritto d'autore, basata sulla differenza tra diritto morale e diritto patrimoniale, viene abbandonata, creando un allineamento di disciplina con il diritto americano.

Deborah De Angelis - 12/03/2002

